


STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ Il gusto buono di Napoli “

ARTICOLO 1 - E' costituita l'associazione di promozione sociale di tipo culturale denominata "Il gusto buono di Napoli" con sede in Napoli, alla via Grande Archivio, 42 - 80100 - Napoli secondo i principi e le disposizioni di legge, in particolare della legge 7 dicembre 2000, n° 383. L'Associazione ha il seguente emblema:



IL GUSTO BUONO DI NAPOLI

Esso è costituito da una banda ondulata a mo' di nastro, con sopra attaccato il profilo del golfo di Napoli con Vesuvio e sotto, al centro, la dicitura "il gusto buono di Napoli".

ARTICOLO 2 - L'associazione non ha fini di lucro nemmeno indiretto ed è costituita esclusivamente per finalità di carattere culturale. E' quindi vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché patrimonio, fondi o riserve, anche in modo indiretto.

L'associazione viene costituita con la finalità di promuovere Napoli e la Campania nel mondo attraverso la valorizzazione delle sue migliori tradizioni ed espressioni culturali e produttive, quali la tradizione della cucina storica e la cultura della buona e sana alimentazione, e le produzioni agroalimentari ed artigianali, in particolare la ceramica e la tessile, ad esse connesse come strumenti essenziali del servizio e dell'imbandimento.

L'associazione, a garanzia della qualità delle produzioni, delle attività e dell'immagine delle stesse, elabora appositi disciplinari.

L'Associazione si propone di promuovere l'immagine di Napoli e della Campania, in tutte le espressioni culturali e produttive, soprattutto quelle legate alla storia ed alle tradizioni di esse, anche mediante strumenti multimediali.

In particolare l'Associazione si propone la crescita culturale delle giovani generazioni promuovendo:

- la conoscenza della cultura gastronomica e della sana alimentazione,
- la conoscenza delle espressioni artistiche e produttive, artigianali ed agroalimentari, ad esse collegate;

- la consuetudine alla convivialità.

Allo scopo di raggiungere le proprie finalità generali l'associazione potrà:

- assegnare stemmi di qualità per la valorizzazione dei processi produttivi e servizi che rispettino apposite procedure;
- svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati apposite conferenze, mostre d'arte, esposizioni museali, mostre fotografiche, esibizioni musicali, attività culturali, seminari, incontri, corsi di formazione e aggiornamento, borse di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi tipo di attività nell'ambito della cultura e della comunicazione;
- aderire, stipulare accordi di collaborazione con fondazioni, associazioni, Istituti ed organizzazioni nazionali ed estere, che non perseguano finalità in contrasto con lo statuto dell'Associazione;
- gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la formazione culturale e professionale riferita alle finalità della stessa;
- stabilire contatti nazionali ed internazionali con Istituti ed organizzazioni;
- gestire spazi al chiuso o all'aperto per organizzare eventi o per la loro valorizzazione;
- promuovere, produrre, distribuire, diffondere materiale editoriale, artigianale, fotografico ed artistico, audiovisivo, culturale, didattico, pubblicazioni e materiali in conto terzi che non siano in contrasto con lo statuto;
- acquisire, gestire, produrre materiale pubblicitario, produrre e vendere stampati quali periodici, libri, materiale audiovisivo, filmati, fotografie cartacee e non, materiale multimediale e informatico attinenti allo scopo sociale;
- reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
- progettare e realizzare eventi ed attività formativi negli ambiti sopra indicati.
- partecipare ai bandi di privati e di enti pubblici, in particolare di enti locali, nazionali ed europei anche al fine di ottenere contributi dei fondi europei.

Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o anche a pagamento nei limiti consentiti dalle leggi in materia di enti non commerciali.

Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti od altro personale specializzato estraneo all'associazione.

Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all'attività culturale e agli eventi promossi e comunque nei limiti della legge.

Gli eventuali avanzi positivi della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere le finalità istituzionali dell'associazione.

ARTICOLO 3 – ORGANI - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.
- d) Il collegio dei revisori - ove nominato perché previsto dalle leggi vigenti.

Tutte le cariche associative sono elettive su base democratica e vengono prestate gratuitamente.

ARTICOLO 4 – SOCI - Possono far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti associativi che condividono le finalità generali dell'associazione e si impegnano al rispetto dello statuto vigente.

Tutti i soci hanno medesimi diritti ed obblighi rispetto all'associazione.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono fare domanda scritta all'associazione; sulle domande delibera il consiglio direttivo, motivando la deliberazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di pagare la quota annuale associativa deliberata dal consiglio direttivo, di cooperare nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto di voto in assemblea, diritto di essere informati sulla vita e sulle deliberazioni dell'associazione.

Esistono 3 tipologie di soci:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione e presenti nell'atto costitutivo;
- soci ordinari: sono quelli che, sostenendo lo scopo dell'Associazione e la sua valorizzazione, entrano a far parte dell'Associazione previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- soci simpatizzanti: sono coloro che versano una quota associativa annuale ridotta, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, e partecipano, solo occasionalmente, alle iniziative, eventi e manifestazioni dell'Associazione. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo non ha diritto ad alcun potere di elettorato attivo e passivo negli organi associativi, ma essi sono convocati alle assemblee come gli altri soci e possono partecipare con diritto di parola. La accettazione della loro domanda di ammissione a socio avviene dietro presentazione di almeno due soci fondatori.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire le caratteristiche necessarie per l'appartenenza alle varie categorie.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

ARTICOLO 5 - Si cessa di far parte dell'associazione per rinuncia, esclusione, recesso, decesso o scioglimento. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l'associazione o che comunque abbiano creato grave danno all'associazione.

Il recesso è comunicato dal socio che intendere sciogliere il rapporto associativo, per iscritto al consiglio direttivo.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo al socio o ai suoi eredi non sarà attribuito alcunché a tale titolo non sussistendo alcun diritto a quote di patrimonio o di utili o di avanzi dell'associazione.

ARTICOLO 6 - PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI - L'associazione di avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati; tuttavia potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo nei limiti di legge ai propri associati.

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

E' convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della riunione mediante avviso da inviare ai soci nel quale siano contenuti, oltre che data luogo e ora della riunione anche gli argomenti da discutere. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto o bilancio consuntivo, se previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 8 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea e hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio fondatore ed ordinario, ad esclusione dei soci simpatizzanti, ha diritto ad un voto.

I soci hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'assemblea, senza limitazione alcuna.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo le deliberazioni per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione che devono essere sempre prese a maggioranza degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9 - L'assemblea delibera e ha competenza per:

- a) la nomina degli altri organi associativi;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) gli indirizzi generali dell'associazione;
- d) le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.
- e) ogni altra questione che le viene sottoposta dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - L'assemblea all'inizio di ogni riunione elegge un segretario, se non già esistente che provvede a redigere il verbale dell'adunanza, che sarà sottoscritto anche dal presidente. I soci, anche se assenti, possono chiedere copia dei verbali delle deliberazioni assembleari, fatto salvo l'obbligo di riservatezza. L'assemblea è valida, in prima convocazione, con la metà degli aventi diritto più uno, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo ed operativo dell'associazione ed è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque di cui la maggioranza spetta ai soci fondatori.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' convocato dal presidente mediante avviso scritto da recapitare, anche via posta elettronica, ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

Il consiglio è convocato senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 12 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per il conseguimento e l'attuazione degli scopi associativi e delle deliberazioni assembleari, nonché per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare il consiglio:

- stabilisce le quote annuali di associazione differenziandole, eventualmente, secondo la categoria di appartenenza;
- predispone il bilancio consuntivo, approva il bilancio preventivo, nel caso siano previsti dalle leggi vigenti, e cura l'amministrazione della società;
- decide sulle attività e iniziative dell'associazione sulla base delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- conferisce e revoca procure;
- elabora disciplinari di qualità dei prodotti e dei processi coinvolti nelle attività programmate dall'associazione anche avvalendosi di professionalità esterne;
- nomina i comitati previsti dai disciplinari di qualità dei prodotti e dei processi coinvolti nelle attività programmate dall'Associazione;
- integra con apposite diciture lo stemma da assegnare secondo le modalità previste dallo specifico disciplinare, definendo gli eventuali diritti sull'uso di esso;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- delibera sulle articolazioni territoriali dell'associazione.

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE - Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai soggetti o autorità sono conferite al Presidente.

Il Presidente in particolare:

- a) convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- b) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- c) adotta provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo;
- d) compie ogni altro atto idoneo a perseguimento delle finalità e dell'interesse dell'associazione.

Il Presidente può compiere operazioni bancarie in nome e per conto dell'associazione compresa l'apertura di conto corrente e, previa delibera del Consiglio Direttivo, ricorrere anche al credito bancario, rilasciando garanzia in nome e per conto dell' associazione.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI - Qualora lo ritenga utile o opportuno (o qualora ciò divenga obbligatorio per disposizione di legge), l'assemblea dei soci può nominare un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti anche tra i soci. Se nominato, il collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio o rendiconto consuntivo alle scritture contabili e redige una relazione alla stesso. Può eseguire verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dell'associazione. Può partecipare alle riunioni degli organi sociali.

ARTICOLO 15 – RISORSE ECONOMICHE - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) donazioni;
- c) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi ad associati o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

ARTICOLO 16 – BILANCIO - Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel caso le leggi vigenti rendano obbligatorio il rendiconto consuntivo ed il bilancio, l'assemblea dei soci deve approvarli entro il 30 giugno successivo. Entro il 30 aprile il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo. Copia dei bilanci e rendiconti sono depositati almeno cinque giorni antecedenti alla data della discussione presso la sede dell'associazione e copia viene rilasciata ai soci che ne facciano richiesta.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per le attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione di utili, avanzi riserve e fondi e comunque patrimonio dell'associazione anche in via indiretta. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 17 – DURATA - SCIoglimento – La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento saranno nominati uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ai sensi di legge a scopi di pubblica utilità privilegiando enti e associazioni operanti in settori analoghi e sentito l'organismo di controllo di cui all'ARTICOLO 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione individua l'associazione o l'ente al quale sarà devoluto il patrimonio residuo ai sensi di legge.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.